



SENT. n. 91/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Antonino GRASSO

Consigliere

Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione iscritto al n. **21493** del registro di segreteria,

introdotto, con ricorso depositato il 18.6.2024, da ALESSANDRO PIANA

(CF: PNILSN72E09E290J), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli

Avv.ti Ernesto Lavatelli (CF: LVTRST48M28D969M9) e Alessandro Arvigo

(CF: RVGLSN73C06D969P) con loro elettivamente domiciliato in Genova,

Piazza Galeazzo Alessi 2/17, indirizzi pec: [ernesto.lavatelli@ordineavvge-](mailto:ernesto.lavatelli@ordineavvge-nova.it)

nova.it, alessandro.arvigo@ordineavvgenova.it,

con l'intervento volontario della Regione Liguria (c.f. 00849050109)

in persona del V. Presidente della Giunta regionale p.t., autorizzato con D.P.

n. 2226 in data 28/3/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,

dall'Avv. Luigi Cocchi, con lui elettivamente domiciliata in Genova Via Ma-

caggi 21/8, domicilio digitale: luigi.cocchi@ordineavvgenova.it.

Avverso il decreto del Giudice monocratico della Sezione

	giurisdizionale Liguria n. 31/2024, in data 13/05/2024, con il quale è stato ac-	
	colto il ricorso per resa di conto proposto dalla Procura regionale nei confronti	
	dell'opponente.	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024, il relatore, cons. An-	
	tonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale	
	dott. Adriano Gribaudo, gli Avv.ti Ernesto Lavatelli e Alessandro Arvigo per	
	l'opponente e l'Avv. Gerolamo Taccogna, delegato, per la Regione Liguria.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 18 giugno 2024, l'odierno ricorrente Alessan-	
	dro Piana ha interposto opposizione avverso il decreto del giudice monocratico	
	n. 31 del 13.5.2024, con il quale, in accoglimento del ricorso per resa di conto	
	dispiegato dalla Procura regionale, è stato assegnato all'opponente, già com-	
	ponente della Giunta regionale, nella qualità di agente contabile, il termine di	
	60 gg., decorrente dalla notificazione del medesimo decreto, per la presenta-	
	zione all'Amministrazione della Giunta regionale dei conti giudiziali, relativa-	
	mente alla carta di credito regionale n. "4532 2000 9919 2341", per gli anni	
	2020 e 2021.	
	Il decreto opposto ha ritenuto sussistente in capo agli assessori regionali	
	l'obbligo, in quanto agenti contabili, di resa di conto in relazione all'utilizza-	
	zione della carta di credito loro assegnata per finalità istituzionali, considerato	
	che le funzioni cui essi sono chiamati non si estrinsecano, a differenza dei con-	
	siglieri regionali, in atti di indirizzo politico, quanto in "atti e comportamenti	
	amministrativi non liberi nel fine e, pertanto, sindacabili dal magistrato	
	2	

	istruttore sul singolo conto”.	
	L’odierno opponente deduce anzitutto di non essere mai stato intestatario della carta di credito (intestata alla Regione Liguria) quanto assegnatario della stessa, in quanto assessore regionale. A suo dire, seguendo la prospettazione del decreto opposto, tutti i soggetti che ricevono o in qualche modo utilizzino denaro pubblico sarebbero tenuti alla resa del conto giudiziale, con inevitabili riflessi negativi sul buon andamento della pubblica amministrazione. Per l’opponente l’insussistenza di un obbligo di resa di conto deriverebbe in primo luogo dalla normativa statale intervenuta in materia, e segnatamente dall’art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995 e dal successivo regolamento attuativo di cui al DM 701/1996, artt. 6 e 7, alla cui stregua l'utilizzo delle carte di credito, quale mezzo di pagamento delle spese sostenute dai funzionari pubblici nell'esercizio delle attività di propria competenza, radicherebbe la resa del conto (con la connessa qualifica di agente contabile) non già in capo al funzionario al quale è intestata la carta di credito (o che comunque se ne avvale), bensì al dirigente delegato. Coerente alla proposta ricostruzione sarebbe anche la normativa regionale in <i>subiecta materia</i> , che la Regione ha adottato nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa sancita dalla Costituzione (artt. 114, 117, 119 e 123). In particolare, quale risultante, in relazione allo svolgimento temporale della gestione, dal regolamento regionale n. 7/2016 (in vigore dall’01/01/2017), che ha sostituito il precedente regolamento regionale n. 3/2012, entrambi attuativi della legge regionale n. 5/2008 che, all’art. 24, che ha demandato alla Giunta l'approvazione di apposito regolamento per la gestione delle spese a cura del servizio di economato dello stesso organo regionale, precisando che i “dipendenti delegati alla gestione dei servizi di	
	3	

	economato sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della re-	
	golarità dei pagamenti eseguiti” (comma 8). Riferisce l’opponente che ai sensi	
	del regolamento 7/2016: art. 2, comma 1: “Sono agenti contabili della Regione	
	Liguria, ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440	
	(...), i dipendenti che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva	
	di denaro o di altri valori di proprietà della Regione Liguria, coloro i quali	
	riscuotono per conto della Regione Liguria le entrate della medesima, l’eco-	
	nomo, il vice economo, l’economo periferico, i cassieri, i consegnatari dei beni	
	mobili di cui all’articolo 33 della legge regionale 7 febbraio, 2012, n. 2 (Disci-	
	plina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successivi regolamenti	
	di attuazione, nonché il tesoriere”; art. 2, comma 2: “Presso il SEC [Servizio	
	di Economato Centrale della Giunta Regionale] è tenuto l’elenco aggiornato	
	degli incarichi degli agenti contabili della Regione e dei relativi provvedimenti	
	di nomina”; art. 7, comma 1: “L'Economo può effettuare le seguenti minute	
	spese, nel limite di euro 5.000,00 per ogni singolo intervento: (...); k) spese	
	per anticipazioni finalizzate all’utilizzo di carte di credito, secondo quanto pre-	
	visto dal presente regolamento, mediante imputazione ad apposito capitolo in	
	partita di giro”; art. 13, comma 1: “L'Economo presenta trimestralmente, entro	
	venti giorni dal termine del trimestre, il rendiconto delle spese sostenute a va-	
	lere sul Fondo di cui all'articolo 12, raggruppate per capitolo di bilancio (...);	
	art. 17 (rubricato “Conto giudiziale”), comma 1: “Il conto relativo alla gestione	
	annuale dell'Economo SEC e i conti dei responsabili delle gestioni economali	
	periferiche di cui al Titolo III del presente regolamento sono trasmessi, entro i	
	trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio cui i conti si riferiscono, alla	
	struttura regionale competente in materia di ragioneria”; comma 2: “La	
	4	

	struttura regionale competente in materia di ragioneria, verificati i conti ad essa	
	pervenuti, entro quindici giorni dal ricevimento, qualora non formuli alcun ri-	
	lievo appone sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro con-	
	tabile di sua competenza ovvero formula, in unica soluzione, richiesta di chia-	
	rimenti alla struttura alla quale fa capo il SEC, che è tenuta a fornirli entro dieci	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La struttura regionale compe-	
	tente in materia di ragioneria appone la dichiarazione di cui al presente comma	
	nei quindici giorni successivi al ricevimento dei chiarimenti”; art. 17, comma	
	3: “Ad avvenuta apposizione della dichiarazione di cui al comma 2, la struttura	
	regionale competente in materia di ragioneria restituisce i conti giudiziali alla	
	struttura cui fa capo il SEC che li sottopone all'approvazione da parte della	
	Giunta regionale e ne cura la trasmissione alla Corte dei conti entro due mesi	
	dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento”; art. 22, comma 1: “La	
	carta di credito è uno strumento di pagamento, strettamente personale, ed è	
	limitata, per gli Amministratori, al periodo di titolarità della carica ricoperta”;	
	art. 22, comma 2: “I titolari della carta di credito possono essere il Presidente	
	della Giunta regionale, il Vice Presidente della Giunta regionale e gli Assessori	
	regionali”; art. 22, comma 7: “Nel caso di uso improprio o di spese non rego-	
	larmente giustificate da parte degli Amministratori, il dirigente cui fa capo il	
	Sep di Presidenza richiede il rimborso di tali spese in forma scritta; se detto	
	rimborso non avviene entro 60 giorni mediante versamento da parte del titolare	
	sul conto di Tesoreria regionale, procede alla rivalsa, fino alla concorrenza	
	della somma spesa, sugli emolumenti spettanti al titolare della carta di credito.	
	Detti rimborsi non possono essere effettuati sui conti intestati agli Economi	
	regionali”; art. 23, comma 3: “Le carte di credito sono collegate al conto	
	5	

	corrente intestato all'Economo del SEC"; art. 25, comma 1: "Gli Amministra-	
	tori titolari della carta di credito, debbono tempestivamente, e comunque entro	
	e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo, far per-	
	venire alla Struttura regionale competente in materia di Presidenza i documenti	
	giustificativi delle spese effettuate (...); art. 25, comma 5: "La Struttura re-	
	gionale competente in affari della Presidenza, ricevuto il riepilogo della spese	
	di cui al comma 1, ne verifica la formale corrispondenza a quanto stabilito dal	
	presente regolamento e conserva la documentazione"; art. 25, comma 6: "La	
	banca o l'operatore finanziario che emette la carta di credito produce alla Strut-	
	tura regionale competente in affari della Presidenza l'estratto conto mensile	
	delle spese sostenute con le carte di credito. L'estratto conto è vistato dal diri-	
	gente della Struttura regionale competente in affari della Presidenza, per l'at-	
	testazione della conformità rispetto al riepilogo delle spese di cui al comma 1";	
	art. 25, comma 7: "Il dirigente della Struttura regionale competente in affari	
	della Presidenza procede alla redazione dell'atto di liquidazione delle spese	
	sostenute ai sensi del presente articolo. Tale atto è trasmesso al Settore com-	
	petente in materia di Ragioneria per l'ordinazione del pagamento e la sistema-	
	zione contabile dell'anticipazione di cui alla lettera K) dell'articolo 7 del pre-	
	sente regolamento"; art. 25, comma 8: "L'Economo presenta il riepilogo delle	
	spese effettuate con la carta di credito, unitamente alla stampa dell'estratto	
	conto della carta di credito rilasciato dall'istituto emittente, in sede di presen-	
	tazione del rendiconto di cui all'articolo 13". La disciplina regionale in punto	
	di utilizzo delle carte di credito è stata integrata con la l.r. 16/2022 che, all'art.	
	55, ha definito l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 1, lett. q del rego-	
	lamento 3/2012, avente ad oggetto "spese per anticipazioni, anche mediante	
	6	

	l'utilizzo di carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di	
	rappresentanza”, ed ha chiarito che “l'erogazione della sola anticipazione da	
	parte dell'eonomo all'amministratore, per le finalità di cui sopra (<i>id est</i> , spese	
	per anticipazioni anche mediante carte di credito), può avvenire anche me-	
	diante l'utilizzo da parte dello stesso amministratore della carta di credito le cui	
	spese sono imputate sul conto dell'eonomo senza che, allo stesso eonomo,	
	discenda l'obbligo di allegare la documentazione contabile in sede di rendicon-	
	tazione, poiché trattenuta e valutata dal settore competente in materia di affari	
	della presidenza”. Dalle predette proposizioni normative l’opponente deduce	
	che: l’utilizzo delle carte di credito è funzionale alle “spese per anticipazioni”,	
	ovvero anticipi sulla cassa economale di cui è responsabile l’Eonomo; l’uti-	
	lizzo delle carte di credito da parte degli Assessori è alternativo all’anticipa-	
	zione (in contanti) in loro favore, da parte dell’Eonomo (unico agente conta-	
	bile), di una determinata somma di denaro da utilizzare in coerenza alle previ-	
	sioni regolamentari; l’Eonomo deve compiere quanto necessario al fine di	
	rendicontare anche le spese sostenute, tramite le carte di credito, dagli Asses-	
	sori regionali (spese che fanno parte del conto che egli è tenuto a rendere ai	
	sensi della disciplina regionale, i titolari delle carte di credito, a loro volta, sono	
	tenuti a fornire con tempestività alla Struttura regionale competente (entro il	
	decimo giorno del mese successivo a quello di utilizzo) il riepilogo con i giu-	
	stificativi delle spese effettuate con la carta di credito assegnata; l’utilizzo	
	dell’anticipazione è soggetta a verifiche e controlli sulla base della documen-	
	tazione giustificativa (rendicontazione amministrativa ed interna) che, a fini	
	procedimentali interni, l’Assessore deve consegnare agli uffici regionali e	
	quindi all’Eonomo. Compiuta la riassunta ricostruzione della normativa in	
	7	

materia, l'opponente si sofferma quindi sulla giurisprudenza posta a fonda-
 mento del decreto opposto, e anzitutto della sentenza delle SS.RR. n. 22/2016,
 che avrebbe restituito un quadro in seno al quale non sarebbe affatto possibile
 attribuire all'Amministratore (utilizzatore della carta di credito) la qualifica di
 agente contabile. In particolare: nella fattispecie posta al vaglio delle SS.RR.
 (nella richiamata sentenza n. 22/2016), i presupposti di fatto erano completa-
 mente differenti rispetto a quelli odierni, in quanto relativi alla resa del conto
 giudiziale da parte dei gestori delle strutture ricettive (in relazione all'imposta
 di soggiorno); per gli Assessori regionali assegnatari di carta di credito non
 esisterebbe alcuna norma di legge o di rango secondario relativa ad un loro
 ruolo "gestorio", né tantomeno un obbligo di resa del conto giudiziale. Al con-
 trario, la disciplina normativa regionale attribuisce la funzione medesima in
 capo all'Economo; la pronuncia in questione afferma che non esiste alcun ob-
 bligo di resa di conto giudiziale su soggetti che siano già tenuti per legge o per
 regolamento a rendicontare alla propria amministrazione la loro gestione (al-
 lorquando tali soggetti siano tenuti alla presentazione di rendiconti ammini-
 strativi interni), laddove gli Amministratori sono tenuti a fornire con tempesti-
 vità alla struttura regionale interna il riepilogo delle spese effettuate con la
 carta. Secondo l'opponente nel caso per cui è giudizio non sarebbero sussi-
 stenti le condizioni per argomentare l'esistenza di un obbligo di resa di conto,
 neppure ancorandolo alla peculiare figura dell'agente contabile di fatto, posto
 che egli si è limitato ad effettuare gli incombeni demandati agli Assessori dalla
 normativa regionale e non si è mai sostituito e/o sovrapposto in alcun modo
 all'Economo. Secondo l'opponente non sarebbe inoltre pertinente il riferi-
 mento, operato nel Decreto opposto, alla figura dei "sub-agenti contabili" di

	cui all'art. 192 del r.d. n. 827/1924, in quanto: la figura del “contabile secondario” sussiste solo se un soggetto organico ad una Amministrazione sia da questa formalmente investito dei relativi compiti e funzioni, laddove, con specifico riferimento alle anticipazioni tramite carte di credito, l'Economo è investito della funzione di agente contabile; ammessa l'astratta configurabilità del contabile secondario, il contabile principale (ovvero l'Economo regionale) rimarrebbe sempre l'unico soggetto responsabile, come indicato dalla norma sopra richiamata la quale appunto prevede che “...le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi (i contabili secondari) si concentrano nella contabilità dei primi (i contabili principali) e che i contabili principali, quindi, rispondono sempre dei versamenti e dei pagamenti eseguiti dai contabili secondari, a meno che questi ultimi non abbiano agito con colpa o trascuratezza. L'opponente richiama quindi la sentenza n. 30/2014 delle SS.RR., e segnatamente: il principio per cui gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione, deducendo che nessuna norma (nazionale o regionale, primaria o regolamentare) assegnerebbe all'Assessore regionale intestatario di carte di credito la qualifica di agente contabile; il principio di non duplicazione dei controlli e la conseguente alternatività dei conti giudiziali rispetto ai conti amministrativi. Secondo l'opponente il semplice maneggio di denaro pubblico non potrebbe avere, per sé solo, natura dirimente per qualificare il soggetto come “agente contabile”. Ciò che rileverebbe (ai fini dell'attribuzione della suddetta qualifica) è la “gestione” del denaro pubblico intesa come momento di fruizione all'interno di un più ampio procedimento di	
	9	

	impiego delle risorse economiche, gestione che, nel caso di specie, sarebbe di	
	esclusiva competenza dell'economo. L'opponente censura il decreto opposto	
	anche nel richiamo operato alla sentenza delle SS.RR. n. 30/2014, in quanto le	
	Sezioni riunite avrebbero escluso l'obbligo di resa di conto non già in base	
	all'insindacabilità delle funzioni dei consiglieri regionali, quanto sulla tipizza-	
	zione della figura dell'agente contabile (nell'ambito della quale la normativa	
	regionale non include gli stessi Presidenti) nonché sull'"applicazione del prin-	
	cipio di non duplicazione" dei controlli (in quanto i rendiconti dei Gruppi con-	
	siliari confluiscono "nel rendiconto consuntivo annuale" della Regione, assog-	
	gettato ai controlli della Corte dei conti. Per l'opponente, le argomentazioni	
	svolte dalle Sezioni riunite con riferimento ai Presidenti dei Gruppi consiliari	
	troverebbero applicazione anche per gli Assessori regionali, per cui questi ul-	
	timi – al pari di detti Presidenti – non rientrerebbero nel novero degli agenti	
	contabili. Stante l'asserito difetto della qualifica di agente contabile e, pertanto,	
	dell'obbligo di resa di conto. Conclude per la declaratoria di insussistenza della	
	giurisdizione di questa Corte dei conti, previo annullamento/revoca del decreto	
	opposto. Ferma questa richiesta, eccepisce la prescrizione. Osserva, a tal fine,	
	che, poiché tale giudizio ha carattere strumentale rispetto all'accertamento di	
	eventuali irregolarità inerenti alla gestione contabile, la resa del conto sarebbe	
	soggetta al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art.1, co. 2, legge	
	n. 20/1994.	
	Con note in data 28 giugno 2024 l'opponente ha depositato la sentenza	
	della Sezione Lazio n. 302/2024 e, sulla scorta di questa (che ha escluso l'ob-	
	bligo di resa di conto in un caso sovrapponibile a quello odierno) ha ulterior-	
	mente insistito per l'accoglimento dell'opposizione. Paventando una	
	10	

	situazione di incertezza che diversamente si verrebbe a creare, ha instato per la	
	remissione della questione di massima di cui al presente giudizio alle Sezioni	
	riunite della Corte. A tal fine ha osservato che: l'art. 114 c.g.c. affida alle Se-	
	zioni di appello la possibilità di deferire le questioni di massima alle Sezioni	
	riunite, sul presupposto che il giudizio contabile si svolga nel doppio grado; il	
	giudizio ex art. 142 c.g.c. sconta la particolarità di non attribuire la facoltà di	
	impugnazione del relativo provvedimento definitivo. Viene quindi proposta	
	una lettura costituzionalmente orientata degli art. 11, 114 e 142 c.g.c. – in re-	
	lazione agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost. – in forza della quale si deve ritenere	
	che, anche nel caso di contrasti tra diverse Sezioni rinvenienti da giudizi privi	
	del grado di appello, le singole Sezioni regionali possano rimettere la questione	
	di massima, da dirimere in funzione nomofilattica, alle Sezioni Riunite. In ul-	
	teriore subordine, chiede che la Sezione voglia dichiarare rilevante e non ma-	
	nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 11 e	
	114 c.g.c. (in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost.), nella parte in cui non	
	prevedono (e quindi, escludono) la possibilità di proporre la definizione delle	
	questioni di massima alle Sezioni riunite nel caso di contrasti giurisprudenziali	
	sorti tra diverse Sezioni, con riferimento a giudizi in cui non è previsto il grado	
	di appello. Con conseguente rimessione della detta questione alla Corte costi-	
	tuzionale.	
	Con atto depositato il 1° luglio 2024 è intervenuta la Regione Liguria.	
	Il dispiegato intervento viene giustificato dall'asserito interesse dell'Ente alla	
	declaratoria che gli amministratori titolari delle carte di credito non rientrino	
	e/o abbiano la qualità di agenti contabili, con le correlate conseguenze in ordine	
	al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.	
	11	

	Richiama a tal fine giurisprudenza (Sez. Piemonte, n. 34/2023) che ha confer-	
	mato, pur in assenza di una specifica norma di disciplina, la facoltà dell'Am-	
	ministrazione di assumere nel giudizio una sua posizione autonoma, sia per la	
	condanna dell'agente contabile, sia per il rigetto della domanda di resa del	
	conto giudiziale. Richiama a favore dell'ammissibilità dell'intervento anche la	
	recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 51/2024), ed ivi l'afferma-	
	zione circa l'interesse della Regione alla tutela del proprio ordinamento di set-	
	tore. Nel merito, sulla base delle illustrate norme statali (art. 1, commi 47/53,	
	legge 549/1995; D.M. 701/1996, che, all'art. 7, regola dettagliatamente l'uti-	
	lizzo ed anche le modalità di gestione e rendicontazione) e regionali (art. 24,	
	comma 1, l.r. 5/2008; artt. 3, 5 e 41 reg. r. n. 3/2012; artt. 2, 4, 13, 17, 25 reg.	
	r. n. 7/2016) e dei principi discendenti dalla giurisprudenza costituzionale (n.	
	107/2015) e delle Sez. riunite della Corte (n. 30/2014), esclude che gli ammi-	
	nistratori titolari delle carte di credito abbiano la qualifica di agenti contabili,	
	qualifica che invece, per l'utilizzo delle carte di credito, è incentrata sull'eco-	
	nomo. A tal fine rileva che i meccanismi di spesa mediante carta di credito	
	vengono dalla suddetta normativa regolamentare regionale ricostruiti quali an-	
	ticipazioni sul fondo economale, di cui il titolare delle carte di credito deve dar	
	conto mensilmente al dirigente delegato, e cioè l'economo, che è tenuto a ren-	
	dere conto nell'ambito del rendiconto del conto del fondo economale, sul quale	
	dette anticipazioni vanno a gravare. Detto meccanismo sostanzialmente ripro-	
	durrebbe quello posto dalla normativa statale, in base alla quale non si sarebbe	
	mai dubitato che l'obbligo di rendiconto gravi sul dirigente delegato, e non	
	anche sul titolare delle carte di credito. Soffermandosi sulla recente giurispru-	
	denza di questa Sezione (sentenza n. 51/2024) ha argomentato sulla contrarietà	
	12	

	della stessa rispetto: alla sentenza della Sez. III di appello n. 14/2020; alla sen-	
	tenza della Sezione Toscana n. 52/2020, secondo cui ai fini della qualificazione	
	come agente contabile non è dirimente il reale maneggio di denaro pubblico	
	bensi la gestione dello stesso ai fini del soddisfacimento dell'interesse pub-	
	blico, con la conseguenza che il titolare delle carte sarebbe soggetto ad un ob-	
	bligo di rendicontazione amministrativa; alla sentenza delle SS.RR. n.	
	30/2014, che ha posto una netta distinzione fra i presupposti dell'obbligo di	
	resa del conto giudiziale e i presupposti dell'obbligo di rendicontazione ammi-	
	nistrativa; alla sentenza n. 302/2024 della Sezione Lazio la quale, in fattispecie	
	analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha ritenuto preminente, anche	
	rispetto alla presenza di una forma di "maneggio di denaro pubblico", il fatto	
	che i titolari siano tenuti al rendiconto amministrativo. Alla luce di tale contra-	
	sto giurisprudenziale, insta per il deferimento della questione di massima alle	
	Sezioni riunite. Osserva a tal riguardo che sebbene l'art. 11 del d. lgs. n.	
	174/2016 attribuisce il potere di deferimento della questione di massima alle	
	sezioni di appello, purtuttavia detta norma deve intendersi riferita, secondo <i>l'id</i>	
	<i>quod plerumque accidit</i> , ai giudizi strutturati su doppio grado di giudizio, men-	
	tre nella specie il d.lgs. 174/2016 agli artt. da 141 a 144, prevede la struttura-	
	zione del giudizio sull'obbligo della resa del conto in unico grado. Tenuto	
	conto della co-essenzialità all'esercizio della giurisdizione contabile della fun-	
	zione nomofilattica affidata alle Sezioni riunite, deve ritenersi che, nel caso di	
	contrasti giurisprudenziali tra le Sezioni, anche nei giudizi in cui non è previsto	
	l'appello, le stesse possano e debbano devolverne la definizione alle medesime	
	Sezioni riunite ai fin di assicurare la unitarietà degli indirizzi giurisprudenziali	
	con funzione nomofilattica. Se così non fosse, si dovrebbe dubitare della	
	13	

	legittimità costituzionale degli artt. 11 e 114 del codice di procedura contabile	
	in relazione agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione, laddove l'esercizio di detto	
	essenziale potere non fosse assicurato nei giudizi contabili che non prevedono	
	l'impugnazione in appello. Conclude pertanto per il difetto di giurisdizione	
	della Corte; in subordine, in accoglimento dell'opposizione, per l'infondatezza	
	della domanda del Procuratore regionale; in via di ulteriore subordine, per la	
	rimessione della questione di massima in ordine alla qualificazione del sog-	
	getto utilizzatore della carta di credito dell'ente pubblico in relazione stante il	
	contrasto giurisprudenziale richiamato; in ulteriore subordine, per la dichiara-	
	zione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità	
	costituzionale degli artt. 11 e 114 c.g.c. in rapporto agli artt. 3, 27 e 103 Cost.	
	Con memoria depositata il 28 giugno 2024 la Procura regionale ha	
	istato per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto	
	opposto. Nel merito ha dedotto per l'infondatezza dei motivi di opposizione e	
	per la sussistenza dell'obbligo di resa di conto e della giurisdizione della Corte.	
	A tal riguardo ha dedotto che: l'opponente è stato assegnatario della carta di	
	credito e come tale utilizzatore effettivo e sostanziale della stessa e della rela-	
	tiva provvista di denaro; la legge statale n. 549/1995 e gli artt. 6 e 7 del d.m. n.	
	701/1996 del Ministero del Tesoro, si limitano a prevedere che per il dirigente	
	generale ed il dirigente delegato (che operano con carta di credito o supporti	
	magnetici per pedaggi autostradali) sono emessi ordini di accredito e che	
	i titolari di contabilità speciali devono rendere il conto sulle aperture di credito	
	ai sensi degli art. 60 e 61 r.d. n. 2440/1923 che fa riferimento alle eccezionali	
	figure dei funzionari delegati. La norma non afferma che ogni titolare di una	
	carta di credito non debba rendere il conto giudiziale. Nel caso di specie	
	14	

	l'amministratore regionale non sarebbe riconducibile concretamente nell'am-	
	bito dell'archetipo del funzionario delegato statale (eccezionalmente esentato	
	dal conto giudiziale) e che non sarebbe ravvisabile una contabilità speciale	
	sulla scorta del regolamento di contabilità del 1923; la disciplina regionale in-	
	vocata dall'opponente (l.r. n. 5/2008 che all'art. 24 ha demandato alla Giunta	
	l'approvazione di un regolamento in materia di gestione delle spese; i regola-	
	menti n. 3/2012 e n. 7/2016; la l.r. n. 16/2022) non giustificerebbe la lettura	
	prospettata dall'opponente secondo cui gli amministratori regionali titolari	
	della carta non dovrebbero presentare il conto giudiziale, essendo competente	
	esclusivamente l'economo della Giunta regionale. La disposizione regionale	
	va letta in senso squisitamente amministrativo e per gli effetti dell'organizza-	
	zione interna della regione. Che il titolare/assegnatario della carta di credito	
	della Regione Liguria sia tenuto alla presentazione del rendiconto sarebbe re-	
	gola derivante dalla medesima regolamentazione secondaria adottata dalla	
	Giunta regionale che lo ha previsto all'art. 25, rubricato in modo del tutto si-	
	gnificativo "Rendicontazione delle spese a cura del titolare della carta di cre-	
	dito". La diversa lettura prospettata dall'opponente si porrebbe in insanabile	
	contrasto con l'art. 74 r.d. n. 2440/1923, disciplinante gli agenti contabili,	
	norma di principio in materia di contabilità pubblica e di coordinamento della	
	finanza pubblica, spettante alla potestà legislativa statale e non alterabile dalla	
	normativa regionale; la giurisprudenza costituzionale si è espressa per la inde-	
	fettibilità della resa del conto, per cui a nessun ente gestore di mezzi di prove-	
	nienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di	
	denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamen-	
	tale dovere; il fatto che le spese sulle carte di credito siano strutturate a livello	
	15	

	amministrativo alla stregua di anticipazioni economiche – essendo collegate al	
	conto corrente economico - sarebbe questione organizzativa interna, che non	
	potrebbe attribuire la responsabilità circa la legittimità e regolarità della spesa	
	all'economo stesso che non gestisce minimamente in modo diretto le suddette	
	spese né ha un potere autorizzatorio; il richiamo alla sentenza n. 30/2014 delle	
	SS.RR. sarebbe inconferente, in quanto la stessa è relativa ai Presidenti dei	
	gruppi consiliari, titolari di prerogative peculiari, di ampia autonomia e di com-	
	piti differenti rispetto ai componenti delle giunte regionali; la “tipizzazione”	
	degli agenti contabili affermata da tale sentenza non potrebbe essere intesa	
	come affermazione di un rigido <i>numerus clausus</i> , ed in ogni caso essa ricorre-	
	rebbe nel caso di specie, in quanto le disposizioni regionali hanno attribuito	
	agli amministratori una funzione di maneggio di denaro per effetto dell'asse-	
	gnazione e della gestione della carta di credito, in linea con quanto stabilisce	
	l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923; la necessità di evitare duplicazioni di controlli,	
	sempre affermata dalla suddetta sentenza, potrebbe valere laddove una deter-	
	minata gestione delle spese sia già sottoposta al controllo della Corte dei conti,	
	come avviene per la verifica dei rendiconti dei singoli gruppi consiliari ad	
	opera della sezione regionale di controllo della Corte. Tale specifica forma di	
	controllo mancherebbe per le gestioni per cui è giudizio, e tale non potrebbe	
	essere considerato il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Re-	
	gione, posto che diversamente si giungerebbe alla paradossale conclusione che	
	nessun soggetto che maneggi denaro della Regione sia tenuto alla resa del	
	conto giudiziale; è connaturato al medesimo giudizio di conto il fatto che il	
	rendiconto dell'agente contabile sia sottoposto ad un duplice ordine di controlli	
	(di natura diversa) ovvero dapprima a quello amministrativo	
	16	

	dell'amministrazione per cui opera e successivamente a quello giudiziale di	
	competenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti; la giurispru-	
	denza costituzionale successiva alla predetta sentenza delle SS.RR. ha affer-	
	mato la sottrazione all'obbligo di resa di conto dei Presidenti dei gruppi senza	
	fare riferimento all'esistenza di figure di agenti contabili rigidamente tipizzate,	
	bensi richiamando il peculiare ruolo e la posizione dei medesimi in seno alle	
	assemblee legislative e il loro rilievo nell'esercizio di attività munite di auto-	
	nomia costituzionalmente rilevante; la stessa giurisprudenza costituzionale ha	
	precisato che l'esenzione della giurisdizione contabile per i consigli regionali	
	costituisce una eccezione alla generale estensione della prima, e dovrebbe tro-	
	vare fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, norme che	
	nel caso di specie non esisterebbero; la prescrizione in materia non opererebbe	
	in quanto il presente giudizio attiene all'obbligo di resa del conto giudiziale,	
	non già una pretesa avente ad oggetto una richiesta di condanna. Solo nel giu-	
	dizio di conto (ancora da instaurarsi) opererebbe l'istituto dell'estinzione, il cui	
	termine non decorre in mancanza di rituale deposito del conto presso la Se-	
	zione. In ogni caso, nel giudizio odierno, si controverte di gestioni relative alle	
	annualità 2020/2021. Da ultimo la Procura riferisce che il collegio regionale	
	dei revisori dei conti ha richiesto all'amministrazione regionale informazioni	
	e atti in ordine alle carte di credito regionali	
	Alla pubblica udienza del 18 luglio 2024 il Pubblico ministero ha ecce-	
	pito l'inammissibilità dell'intervento regionale. Ha parimenti eccepito l'inam-	
	missibilità delle richieste di deferimento alle Sezioni riunite della suddetta que-	
	stione di massima ed ha dedotto a tal fine: il difetto di contrasto giurispruden-	
	ziale; l'impossibilità di deferire questioni di massima nel giudizio di prime cure	
	17	

	e la correlata atipicità della eventuale sospensione del giudizio; che la sentenza	
	che definisce il susseguente giudizio di conto è sottoposta a gravame con co-	
	gnizione piena, quindi estesa anche alle questioni relative alla sussistenza	
	dell'obbligo di resa di conto; che l'ordinamento prevede l'autonomo potere di	
	deferimento delle questioni di massima del Presidente della Corte e del Procu-	
	ratore generale, avanti i quali, nella ricorrenza delle relative condizioni, può	
	pertanto essere posta la questione di massima. Nel merito ha ribadito le dedu-	
	zioni come da atti e insistito per il rigetto. Le difese dell'opponente si sono	
	soffermate sui motivi addotti insistendo nelle relative conclusioni, anche per il	
	deferimento alle Sezioni riunite della prospettata questione di massima. Sul	
	punto, hanno sollecitato il Collegio di investire il Presidente della Corte della	
	dedotta questione di massima. La difesa della Regione Liguria ha ulteriormente	
	dedotto circa l'ammissibilità dell'intervento regionale e ha concluso come in	
	atti. Dopo brevi repliche di tutte le parti, il giudizio è stato quindi trattenuto in	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata, in continuità con la giuri-	
	sprudenza di questa Sezione (nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24), l'ammissibilità	
	del dispiegato intervento della Regione Liguria. Come affermato nei predetti	
	precedenti, il codice di giustizia contabile non contiene disposizioni relative	
	all'intervento di terzi nei giudizi di opposizione ex art. 142 c.g.c., di guisa che	
	deve trovare applicazione la disciplina dettata dal codice di rito civile (art. 7,	
	c. 2, c.g.c.) e segnatamente l'art. 105, c. 2, a mente del quale ciascuno può	
	intervenire in un processo tra altre persone per sostenere le ragioni di alcuna	
	18	

delle parti, quando vi ha un proprio interesse. Nel caso di specie, rilevato che la Regione Liguria ha dedotto il proprio interesse ad intervenire nel giudizio in relazione alla tutela del proprio ordinamento di settore, ritiene il Collegio che tale interesse sia concreto e meritevole di tutela, anche considerato che l'intervento odierno non comporta alcun significativo aggravio processuale per la parte pubblica.

2. In via di successione logica deve essere deliberata la richiesta di deferimento della questione di massima svolta dalle parti private, relativa alla qualificazione del soggetto utilizzatore la carta di credito. Nello specifico, la possibilità per le Sezioni territoriali, in presenza di contrasti interpretativi c.d. orizzontali rinvenienti da giudizi privi del grado di appello, di rimettere la relativa questione alle Sezioni riunite.

2.1. L'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), al primo comma, ha stabilito che «ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite». Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo è stato previsto che «prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza». Infine, secondo il comma 3, «per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle sezioni medesime previsto dai commi precedenti è subordinato al consenso delle parti». Tale disciplina è stata modificata dall'art. 1, comma 7, del decreto-

	legge n. 453 del 1993, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 19/1994,	
	secondo il quale «le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti	
	di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizio-	
	nali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale ...». Il suc-	
	cessivo art. 42, comma 2, della legge n. 69/2009 ha aggiunto, al citato comma	
	7 dell'art. 1 del d.l. 453 del 1993, due periodi: il primo ha previsto che «il	
	Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui	
	giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme	
	dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una	
	questione di massima di particolare importanza»; il secondo ha stabilito che	
	«se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere	
	il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime,	
	con ordinanza motivata, la decisione del giudizio». La disciplina in materia	
	risulta da ultimo posta dal codice di giustizia contabile, che ha abrogato impli-	
	citamente la precedente normativa (SS.RR., n. 1/2018/QM). Tale codice, per	
	quanto in questa sede rileva, stabilisce che: «Le sezioni riunite in sede giuri-	
	sdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima	
	Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione	
	e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre ma-	
	terie sottoposte alla giurisdizione contabile»; «Le sezioni riunite in sede giuri-	
	sdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima	
	deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei	
	conti, ovvero a richiesta del procuratore generale» (art. 11, commi 1 e 3); «Le	
	sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede	
	giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito	
	20	

	di istanza formulata da ciascuna delle parti»; «Il presidente della Corte dei	
	conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giu-	
	risdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto	
	che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o appli-	
	cativi difformi» (art. 114, commi 1 e 3).	
	2.2. Da tali proposizioni normative deriva quindi che le sezioni territo-	
	riali della Corte non sono legittimate a sollevare questioni di massima avanti	
	le Sezioni riunite (SS.RR., n. 1/2018/QM).	
	Le parti private sono consapevoli di questo dato normativo e propon-	
	gono, al fine di pervenire comunque alla soluzione vaticinata, una interpreta-	
	zione costituzionalmente orientata delle disposizioni codicistiche rilevanti in	
	materia, ovvero degli articoli 11 e 114 del d.lgs. n. 174/2016.	
	Siffatta opzione interpretativa non appare percorribile. L'interpreta-	
	zione costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative incontra il pro-	
	prio limite ontologico nel dato letterale delle medesime disposizioni, che co-	
	stituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la	
	legge in conformità alla Costituzione (Corte cost., n. 102/2021; n. 253/2020).	
	Nel caso di specie la formulazione letterale degli artt. 11 e 114 del codice di	
	giustizia contabile risulta univoca nel prevedere il descritto potere di rimes-	
	sione in capo alle sole sezioni di appello della Corte. La presunzione dell'uso	
	preciso e consapevole da parte del legislatore delle espressioni contenute nelle	
	norme (argomento del c.d. legislatore consapevole: Cass., sez. un., n.	
	28575/2018; Corte cost., n. 440/1995) impedisce allora di dare alle predette	
	disposizioni legislative l'interpretazione proposta dalle parti privati.	
	2.3. E' inammissibile la richiesta formulata dalle parti private di	
	21	

	investire il Presidente della Corte della dedotta questione di massima.	
	Come prima rilevato, il codice di giustizia contabile stabilisce che il	
	Presidente della Corte dei conti può deferire alle Sezioni riunite in sede giuri-	
	sdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto	
	che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o appli-	
	cativi difformi (art. 114, co. 3). Già dalla chiara formulazione legislativa, ri-	
	sulta che il potere di deferimento <i>de quo</i> presuppone l'esistenza di interpreta-	
	zioni difformi, ovvero di contrasto fra orientamenti, «tali dovendosi di regola	
	qualificare una pluralità di pronunce rese da giudici diversi in un periodo di	
	tempo più o meno ampio, pronunce contenenti l'elaborazione coerente ed or-	
	ganica di argomentazioni volte alla dimostrazione di una tesi decisoria risolu-	
	tiva della questione in rilievo» (SS.RR. n. 10/2011/QM). Ebbene, rilevato che	
	delle pronunce addotte a sostegno del denunciato contrasto (Sez. III, n.	
	14/2020; Sez. Toscana, n. 52/2020; Sez. Lazio, n. 302/2024) solo quella della	
	Sezione Lazio si pone effettivamente in contrasto con la giurisprudenza di que-	
	sta Sezione (tra le altre, n. 51/2024) ritiene il Collegio che nel caso di specie	
	difetti il presupposto oggettivo del contrasto di orientamenti come sopra defi-	
	nito, tenuto conto che la diversità di orientamenti può ritenersi fisiologica in	
	coerenza con le dinamiche processuali ed idonea a determinare un arricchimento delle varie opzioni interpretative che la giurisprudenza sia via via chia-	
	mata ad affrontare (SS.RR. n. 10/2011/QM). Alla stregua di tali considera-	
	zioni, allora, non vi è spazio per la sospensione del giudizio odierno e la con-	
	seguente trasmissione degli atti al Presidente della Corte.	
	2.4. E' manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità co-	
	stituzionale degli art. 11 e 114 c.g.c., in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 111	
	22	

	Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di proporre questioni di	
	massima alle Sezioni riunite nel caso di contrasti giurisprudenziali sorti tra di-	
	verse Sezioni territoriali, con riferimento a giudizi in cui non è previsto il grado	
	di appello.	
	Osserva il Collegio che nell'ordinamento vigente la sola funzione no-	
	nomofilattica della Cassazione si presenta come costituzionalmente necessaria	
	(art. 111, c. 7, Cost.). Per esplicita previsione costituzionale, tale funzione si	
	esercita nei confronti delle sentenze del giudice contabile limitatamente ai pro-	
	fili di giurisdizione (art. 111, c. 8, Cost.). Rispetto alle sentenze del giudice	
	contabile, l'attività nomofilattica è ordinariamente attribuita alle Sezioni riu-	
	nite della Corte (Corte cost., n. 30/2011). Peraltro, relativamente alle decisioni	
	della Corte dei conti, la funzione nomofilattica è affidata, nel suo concreto	
	svolgarsi e divenire, anche al sistema delle impugnazioni (SS.RR. n.	
	1/2010/QM), sistema che naturalmente include tutti gli altri rimedi esperibili	
	avverso le sentenze non suscettibili di gravame in appello. Pertanto, conside-	
	rato che il sistema delle impugnazioni svolge un essenziale ruolo nomofilattico	
	di armonizzazione e di consolidamento interpretativo del diritto vivente, risulta	
	allora non integrato il denunciato <i>vulnus</i> costituzionale rispetto alla scelta del	
	legislatore di non prevedere la remissione di questioni di massima alle Sezioni	
	riunite relativamente alle decisioni rese dalle Sezioni regionali in unico grado.	
	3. Ai fini della decisione di merito il Collegio ritiene di dare seguito	
	alla ricostruzione in diritto operata dalla pregressa giurisprudenza della Se-	
	zione (nn. 51/24; 52/24; 53/24; 54/24).	
	3.1. Il giudizio per resa di conto è strumentale al successivo giudizio di	
	conto. Invero, quando accoglie il ricorso per resa di conto il giudice assegna al	
	23	

contabile un termine perentorio per la presentazione del conto all'amministrazione. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina, nei limiti edittali, l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo (art. 141, commi 4-6, c.g.c.). Il successivo deposito del conto presso la segreteria della Sezione segna la costituzione in giudizio dell'agente contabile (art. 140, commi 1-3, c.g.c.). Il conto viene quindi assegnato al magistrato relatore che, svolta l'istruttoria di competenza, conclude per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui risulti debitore, ovvero per la declaratoria di irregolarità della gestione (art. 145 c.g.c.).

3.2. Il giudizio di conto, posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta ed ha carattere indefettibile, per cui a nessun agente contabile che abbia comunque il maneggio di denaro e di valori pubblici è consentito sottrarsi al dovere di rendere il relativo conto (Corte cost., n. 1007/1988; n. 114/1975; n. 110/1970). In questa prospettiva, la Corte delle leggi ha precisato che non è estesa alle Regioni la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, sussistente per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001).

3.3. La figura fondamentale affinché possa configurarsi il giudizio di conto è quella di agente contabile. La qualifica di agente contabile discende dalla ricorrenza delle condizioni poste al riguardo dalle leggi di contabilità pubblica, che individuano ambiti materiali afferenti alla «giurisdizione e

	norme processuali» ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.	
	Di conseguenza, è precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica	
	di agente contabile, potendo l'ente territoriale unicamente disciplinare l'assetto	
	organizzativo interno della gestione (Corte cost., n. 59/2024).	
	In generale, la nozione di agente contabile è posta dall'articolo 178 del	
	r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la	
	contabilità generale dello Stato) a mente del quale sono agenti contabili: a) gli	
	agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni orga-	
	niche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne	
	le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono	
	nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione ed eseguono i pagamenti	
	delle spese per conto dell'amministrazione; c) tutti coloro che, individualmente	
	ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono	
	consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impie-	
	gati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare	
	esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche	
	senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli	
	agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione. Giusta	
	quanto prevede l'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'ammi-	
	nistrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) gli agenti	
	incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle	
	spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato di-	
	venta debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia,	
	nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, sono	
	sottoposti alla giurisdizione contabile. In forza dell'art. 44 del r.d. n. 1214/1934	
	25	

(T.U. delle leggi sulla Corte dei conti) la Corte giudica sui conti dei tesoreri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesoreri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Da ultimo, il codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. n.174/2016, ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione (anche) nei giudizi di conto (art. 1) relativi ai conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge (art. 137).

L'art. 103, c. 2, Cost., nel prevedere che la «Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge», si riferisce all'ampio ambito della "tutela del pubblico danaro" (Corte cost., n. 185/1982), ambito cui sono ricondotti tanto i giudizi di responsabilità amministrativa, quanto i giudizi di conto (Corte cost., n. 169/2018) ascritti alla giurisdizione del giudice contabile che, nelle materie *de quibus*, è tendenzialmente generale (Corte cost., n. 641/1987). Le disposizioni recate dalle norme di contabilità pubblica danno contenuto a siffatto ambito e delineano una nozione di agente contabile che, secondo quanto affermato dalla Suprema corte, è fondata sul presupposto essenziale del *maneggio* di denaro di pertinenza dell'ente pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (Cass., ss.uu., n. 12367/2001). A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito che il significato del *maneggio* di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative,

	svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro	
	che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione	
	della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere	
	di disporre senza l'intervento di altro ufficio (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez.	
	Calabria, n. 176/2022). Detto altrimenti, il giudizio di conto ha come destina-	
	tari non già gli ordinatori (amministrativi) della spesa, bensì gli agenti che ri-	
	scuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte cost., n. 59/2024).	
	3.4. Relativamente all'assegnazione di carte di credito per esigenze di	
	servizio, l'art. 1, c. 47 ss., della legge n. 549/1995, nel prevedere in generale	
	l'uso di siffatti strumenti per l'esecuzione di spese, rimanda ad un regolamento	
	ministeriale per la specifica disciplina di tali strumenti di pagamento. Il d.m.	
	Tesoro n. 701/1996 (Regolamento recante norme per la graduale introduzione	
	della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle ammini-	
	strazioni pubbliche), per quanto in questa sede rileva, stabilisce (art. 7, commi	
	1-3) che a favore del dirigente generale o del dirigente delegato, competente	
	della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito, sono emessi or-	
	dini di accreditamento, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità	
	speciale. Nei limiti degli accreditamenti concessi, sono emessi ordinativi di	
	pagamento a favore delle società emittenti le carte di credito. I titolari delle	
	contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aper-	
	ture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del r.d. n. 2440/1923, nonché	
	dell'art. 9, commi 5 e 8, del d.P.R. n. 367/1994. Queste ultime disposizioni	
	disciplinano le spese e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzionari	
	delegati. Si tratta dei funzionari titolari di contabilità sulle aperture di credito	
	disposte dalle amministrazioni deleganti, da utilizzare per il pagamento di	
	27	

spese pubbliche. Questi funzionari sono esentati dall'obbligo di rendere il conto giudiziale e rendono i loro conti periodici alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono (art. 610, c. 2, r.d. n. 827/1924).

4. Alla luce delle surriferite coordinate normative, il Collegio ritiene sussistente la qualifica di agente contabile di diritto in capo all'Amministratore regionale assegnatario/utilizzatore di carte di credito regionali. Si tratta, invero, di qualifica che è posta dalla legislazione statale di contabilità pubblica e che riposa sulla preposizione all'ufficio pubblico (Sez. III, n. 38/2009; Appello Sicilia n. 154/2012) e alla correlata assegnazione della carta. Osserva il Collegio che in senso contrario risulta inconferente il richiamo alla normativa regionale prima sunteggiata, atteso che, come già anticipato, è precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente contabile e che la disciplina regionale può solamente riguardare l'assetto organizzativo interno della gestione (Corte cost., n. 59/2024).

4.1. Il Collegio reputa che l'assegnatario della carta di credito regionale abbia il maneggio di risorse pubbliche e sia, pertanto, soggetto alla giurisdizione contabile.

La giurisprudenza di merito (Appello Milano, III, 15/02/2016, n. 544) riconduce il rapporto riguardante l'utilizzo della carta di credito, con riferimento alla relazione tra l'utilizzatore dello strumento di pagamento e l'impresa emittente del medesimo, alla fattispecie del mandato irrevocabile (art. 1704 c.c.) e, con riferimento alla relazione tra la banca emittente ed i terzi beneficiari dei pagamenti, alla fattispecie della *delegatio solvendi*, di cui all'art. 1269 c.c., che, com'è noto, ha una funzione immediatamente solutoria. Risulta allora accertato che, con il pagamento mediante carta di credito, l'assegnatario dispone

	direttamente del denaro pubblico senza l'intervento di altro ufficio e vada per-	
	tanto qualificato, sulla scorta di quanto prima rilevato a proposito della nozione	
	di <i>maneggio</i> , quale agente contabile.	
	La circostanza che l'utilizzazione del denaro pubblico avviene diretta-	
	mente senza la mediazione di altro ufficio (c.d. ordinatore di spesa) risulta av-	
	valorata anche dalla disciplina interna del rapporto gestorio. Invero, ai sensi	
	dell'art. 22, c. 7, del regolamento regionale Liguria n. 7/2016, nel caso di uso	
	improprio o di spese non regolarmente giustificate da parte degli Amministra-	
	tori, il dirigente competente richiede il rimborso di tali spese; se detto rimborso	
	non avviene entro 60 giorni mediante versamento sul conto di tesoreria regio-	
	nale, si procede alla rivalsa, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli	
	emolumenti spettanti al titolare della carta di credito. La disciplina regolamen-	
	tare regionale, nel contemplare il rimborso e, in difetto, il successivo recupero	
	delle spese indebite, conferma pertanto che il pagamento mediante carta di cre-	
	dito ha immediato effetto solutorio, giacché non avrebbe alcun senso prevedere	
	il recupero di pagamenti che in ipotesi non fossero stati già eseguiti prima dei	
	procedimenti amministrativi di controllo e ordinazione.	
	4.1.1. Secondo le parti private ai fini del riconoscimento della qualifica	
	di agente contabile non sarebbe sufficiente il semplice <i>maneggio</i> di denaro	
	pubblico, ed occorrerebbe la "gestione" del denaro pubblico intesa come mo-	
	mento di fruizione all'interno di un più ampio procedimento di impiego delle	
	risorse economiche. Siffatta ricostruzione è stata effettivamente proposta in	
	giurisprudenza (Sez. Toscana, n. 52/2020). La stessa, peraltro, è stata valoriz-	
	zata dal giudice territoriale per affermare l'obbligo di resa di conto in capo	
	all'assegnatario di una carta prepagata, escludendo, di contro, tale obbligo	
	29	

proprio per l'economista amministrativo. In disparte tale rilievo, il Collegio non può non ribadire che il giudizio di conto, e di conseguenza la strumentale azione di resa di conto, attingono tutti i soggetti che abbiano «maneggio» di beni o valori o denaro di pertinenza dell'amministrazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di agenti interni o esterni e che si tratti di agenti di diritto o di fatto (da ultimo Cass., ss.uu., n. 20094/2024). A tale stregua, in definitiva, nel caso di specie, proprio in considerazione della sussistenza del predetto maneggio in capo all'assegnatario della carta di credito regionale, deve essere affermato l'obbligo di resa di conto gravante sull'opponente.

4.2. Il convenuto tenta di sottrarsi a tale obbligo richiamando la disciplina valevole per i funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito e sottoposti al solo rendiconto amministrativo, secondo un approccio ermeneutico che si rinviene anche nella giurisprudenza contabile (Sez. Lazio, n. 302/2024).

Osserva il Collegio che la configurabilità della qualità di agente contabile in capo all'amministratore assegnatario della carta di credito risulta confermata anche in base alla disciplina valevole per i funzionari delegati. Come prima osservato, i funzionari delegati, esonerati dall'obbligo di rendere il conto giudiziale, sono titolari di una contabilità specifica su aperture di credito. Ora, nel caso di specie difettano in radice tanto l'apertura di credito quanto la correlata contabilità speciale a favore degli amministratori assegnatari di carta di credito. Le carte di credito, infatti, sono collegate al conto corrente intestato all'economista (art. 23, c. 3, reg.r. Liguria n. 7/2016). Inoltre, è l'economista regionale il titolare delle anticipazioni di credito finalizzate al loro utilizzo (art. 7, c. 1, lett. k, reg.r. Liguria n. 7/2016), tanto che il procedimento amministrativo

	relativo alle spese in questione si conclude con la sistemazione contabile	
	dell'utilizzo della predetta anticipazione (art. 25, c. 7, reg.r. Liguria n. 7/2016).	
	4.3. La conclusione cui si è pervenuti risulta confermata dalle disposi-	
	zioni giuscontabili in tema di conti giudiziali concernenti gestioni principali e	
	gestioni secondarie.	
	Sul punto il convenuto deduce la mancanza dei presupposti per confi-	
	gurare la figura del "sub-agente contabile", ritenendo che, pure ammessa	
	l'astratta configurabilità del contabile secondario, il contabile principale rimar-	
	rebbe sempre l'unico soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 192 del r.d. n.	
	827/1924.	
	Osserva il Collegio che in materia di gestioni principali e secondarie	
	vige il principio di unicità del conto. Tuttavia, tale principio è derogato nelle	
	ipotesi in cui la legge o " <i>disposizioni organiche</i> " dell'ente prevedano una plu-	
	ralità di agenti e dunque la presentazione di conti distinti (Sez. Calabria, n.	
	70/2022). Ritiene il Collegio che tale situazione sia integrata nel caso per cui	
	è giudizio, alla luce della disciplina, anche regionale, in materia, alla cui stre-	
	gua risultano enucleabili compiti di rendicontazione intestati tanto all'eco-	
	nomo regionale quanto, per i profili in esame, agli utilizzatori della carta di	
	credito regionale. Come prima rilevato, invero, appare indubbio che, alla luce	
	della nozione di agente contabile recata dalle leggi statali di contabilità pub-	
	blica, l'utilizzatore della carta di credito vada qualificato quale agente conta-	
	bile. Ed in questa prospettiva si colloca appieno la previsione di cui all'art. 6,	
	c. 3, del d.m. Tesoro n. 701/1996 (ripresa dall'art. 22, c. 4, del reg.r. Liguria n.	
	7/2016) a mente della quale il titolare della carta "è personalmente responsabile	
	secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e	
	31	

contabile”. Peraltro, compiti di rendicontazione sono assegnati anche all’economo dalle disposizioni organiche della Regione (artt. 17 ss. reg.r. Liguria n. 7/2016), ad ulteriore conferma del carattere *duale* delle gestioni in esame.

4.4. Si è prima posto in risalto che il giudizio di conto presenta carattere indefettibile e che per gli organi delle Regioni non opera la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, prevista per gli organi supremi dello Stato (Corte cost., n. 292/2001). La sottrazione degli amministratori regionali assegnatari di carta di credito all’obbligo di rendere il conto giudiziale non può avvenire neppure richiamando la disciplina valevole per i presidenti dei gruppi consiliari. L’esonero di questi ultimi dal giudizio di conto è infatti dipeso essenzialmente dalla constatazione che l’eventuale “*attività materiale di maneggio del denaro costituisce, ... in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario*” (Corte cost., n. 107/2015). Rispetto agli organi politici che, invece, abbiano il predetto *maneggio* di denaro pubblico, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ha da tempo riconosciuto la doverosità della resa di conto (SS.RR., n. 248/1980). Proprio in considerazione dei suddetti caratteri, il giudizio di conto attinge gli agenti contabili (anche degli organi di rilevanza costituzionale o di autorità indipendenti) pur a fronte di diversa fonte regolamentare autonoma di disciplina della gestione o di controlli interni ulteriori rispetto a quelli svolti dalla Corte dei conti (Sez. Lazio, n. 70/2016; Id., n. 109/2014; Sez. II, n. 463/2013). In senso contrario non appare conferente l’argomento per cui ammettendo il giudizio di conto si avrebbe una “duplicazione” dei controlli della Corte sulle gestioni in esame, stante la previsione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali (*ex art. 5, c. 1, d.l. n. 174/2012,*

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). A tal riguardo, infatti, deve considerarsi che il giudizio di parificazione del rendiconto regionale abbraccia l'intera gestione della Regione e pertanto non presenta il carattere di controllo specifico proprio del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (di cui all'art. 1, c. 9, 10, 11 e 12, d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), carattere che concorre, sotto un profilo sistematico, ad escludere la giurisdizione di conto nei confronti dei suddetti presidenti dei gruppi consiliari (Corte cost., n.107/2015).

5. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, osserva in generale il Collegio -in disparte il rilievo che nel caso di specie vengono in evidenza le annualità 2020-2021, rispetto alle quali nessuna prescrizione può dirsi maturata- che la disciplina legislativa configura un sistema articolato su diversi livelli. La giurisprudenza contabile (Sez. Basilicata, n. 82/2006; Sez. Campania, n. 113/2005; Sez. Riunite n. 720/1991) ha infatti puntualizzato che *in subiecta materia* confluiscono fondamentalmente due azioni: una volta ad ottenere il discarico o la condanna del contabile al pagamento del saldo del conto di cui non abbia ottenuto il discarico; l'altra diretta alla formazione ed al deposito del conto. Soltanto con la prima azione si fa valere un diritto di credito della P.A., azione che (secondo quanto ora previsto dall'art. 150, c. 1, del c.g.c. e già dall'art. 2 l. 20/1994) si estingue con il decorso del termine quinquennale decorrente dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che, nel caso per cui è giudizio, difetta in radice.

6. Alla luce delle considerazioni sviluppate, l'opposizione deve in definitiva essere rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e saranno liquidate ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c. Non vi è luogo a

